

**p.a. 82/2018 Supporto Logistico Polizia Municipale.
Quesiti del 14/11/2018**

Domanda 1

In relazione al paragrafo 3.3.1 pag 4 Allegato 1C intitolato "termini" si chiede se nei 7 giorni lavorativi prescritti per l'effettuazione delle notifiche a mezzo messo notificatore siano esclusi i 10 giorni previsti dall'art. 140 cpc per il perfezionamento della notifica stessa. Si chiede altresì se i tempi necessari per l'eventuale verifica anagrafica (Allegato 1c punto 4II 2 trattino 5e6) siano esclusi dai termini previsti.

Risposta:

si conferma che i 10 gg. previsti all'art. 140 cpc sono esclusi dai termini di gg. 7, non essendo gli stessi oggetto di attività prestazionale della ditta. Per quanto concerne le tempistiche per eventuale verifica anagrafica, le stesse sono escluse soltanto nel caso di indirizzo errato non imputabile alla ditta, nel qual caso i termini risultano interrotti e ricominceranno a decorrere dall'acquisizione dell'indirizzo corretto, fermi restando gli obblighi ulteriori di tempestiva comunicazione e tracciatura dell'errore alla stazione appaltante.

Domanda 2.

Si chiede se il punto c dell'allegato 1f1 riguarda la spedizione di lettere raccomandate da effettuarsi per il perfezionamento degli artt. 139 e ss. Cpc. e se il valore a base d'asta del punto c (€ 5,20) si somma ai valori a base d'asta dei punti a) (€ 6,20) e/o b) (€ 6,20).

Risposta:

si conferma che le ulteriori spedizioni di cui alla lettera c, riguardano il servizio postale diretto (non effettuato attraverso Poste Italiane) per l'effettuazione delle ulteriori spedizioni di cui agli art. 139 e ss. Cpc; riguardano, inoltre, le ulteriori spedizioni di perfezionamento della notifica (comunicazioni di avvenuto deposito: cad) previste nel caso di effettuazione del servizio postale diretto. In entrambi i casi la tariffa si somma a quella rispettivamente prevista per la notifica a mezzo messo (base d'asta Euro 6.20) o per la notifica a mezzo posta diretta (base d'asta Euro 6.20).

Domanda 3.

Allegato 1F1 punto b. "notifica ex legge 890/92 e smi € 6,20" si chiede di chiarire da quali voci è composto il valore a base

d'asta, e se l'aggiudicataria dovrà provvedere alla spedizione dei plichi di questa voce attraverso il servizio di Poste Italiane.

Risposta:

Il punto b dell'allegato 1f1 riguarda l'effettuazione del servizio postale diretto sulla base di licenza (regionale o nazionale), conseguita ai sensi del regolamento AGICOM n. 77/2018; la stessa, pertanto, non riguarda le ipotesi (residuali) in cui, unicamente per le destinazioni non coperte da detta licenza, il servizio sarà effettuato attraverso Poste Italiane. In tale ultimo caso, invece, si applicherà, come chiarito nella risposta successiva, la tariffa di cui alla lett. d dell'all. 1f1.

Domanda 4.

Si chiede di chiarire la differenza tra: Allegato 1F1 punto d. "notifica a mezzo posta (a mezzo poste italiane)" e Allegato 1F1 punto b. "notifica ex legge 890/92 e smi"

Risposta:

al punto 3, occorre distinguere :

- servizio effettuato sulla base di licenza postale speciale per la consegna e notifica di atti giudiziari ex lege 890/82 (servizio interamente svolto dalla ditta, tariffa a base di gara Euro 6,20);
- servizio per ulteriori spedizioni per completamento notifiche effettuate in base alla licenza di cui sopra, tariffa a base di gara Euro 5,20,
- postalizzazione, per le ipotesi residuali, attraverso Poste Italiane quale gestore del servizio universale (per ipotesi residuali non coperte dalla licenza). In tal caso, il servizio comprende soltanto la predisposizione e stampa, preparazione di plichi con consegna e spedizione attraverso gli uffici postali di PI e le fasi di gestione a sistema successive alla notifica. (Tariffa Euro 1,90)

Domanda 5.

.Allegato 1C pagina 3 punto 2.4)"

"Per il valore corrispondente alla tariffa unitaria vigente di Poste Italiane s.p.a., per la spedizione "atti giudiziari" moltiplicato per il numero di atti inviati in notifica nel periodo di riferimento, maggiorato del valore della tariffa di Poste italiane, vigente per la comunicazione di avvenuto deposito, moltiplicata per un numero di atti, non superiore al 45% del numero degli atti giudiziari postalizzati nel periodo di riferimento."

Si chiede di chiarire meglio questo passaggio

Risposta:

si tratta del sistema di calcolo del limite di finanziamento della spesa postale (nel caso residuale di postalizzazione della notifica attraverso il Servizio Universale di Poste Italiane), che è posto a carico della C.A. attraverso anticipazione, su apposito conto corrente postale. In tal caso, il corrispettivo dell'appaltatore (euro 1.90), copre le attività descritte nella risposta al quesito 4, ma non è comprensiva della spesa postale (ordinaria) per la spedizione (affidata a Poste Italiane). Questa spesa verrà ordinariamente coperta dalla C.A. con affidamento diretto del servizio a Poste Italiane. Tuttavia, la C.A. coprirà detta spesa entro precisi e tassativi limiti, e cioè soltanto:

- la spesa base della spedizione (atto giudiziario) corrispondente, dunque ad una spedizione per ogni atto da notificare con predisposizione, stampa e consegna all'ufficio postale, di Poste Italiane;
- la spesa per le spedizioni di completamento (comunicazione di avvenuto deposito: in sigla c.a.d.): detta spesa verrà finanziata soltanto per il 45% degli atti da notificare. Il valore della spesa posta a carico della C.A. sarà dunque pari alla tariffa cad moltiplicata per il 45% del numero di atti giudiziari notificati nel periodo di riferimento. Ulteriori maggiori spedizioni che si rendano necessarie per il completamento della notifica attraverso Poste Italiane rimarranno a carico del fornitore

Domanda 6.

Si richiede alla stazione appaltante se il flusso delle notifiche da Stampare e recapitare giungeranno direttamente e solo dalla SA stessa

Risposta:

Vista la struttura base del contratto che prevede un servizio globale di gestione, il flusso sarà generato direttamente dal gestionale dello stesso appaltatore, facente parte del modulo 1.

Domanda 7.

si richiede con che frequenza e a che ora verranno inviati i flussi di notifiche da elaborare e stampare

Risposta:

La frequenza dovrà essere prevista dal software gestionale offerto dalla ditta. Si ritiene tuttavia che la frequenza dovrebbe avere un periodo molto breve (tendenzialmente giornaliera), al fine di

assicurare la massima ottimizzazione della tempistica ed evitare ritardi per le notifiche urgenti ed in scadenza.

Domanda 8.

si chiede alla SA cosa si intenda per "notifica Differita" e per "preavvisi"

Risposta:

Il preavviso è una forma (non obbligatoria) di comunicazione al cittadino dell'avvenuto accertamento di una violazione al Codice della Strada, con conseguente irrogazione di sanzione, nel caso in cui la violazione non sia stata contestata. Il Comando di Polizia Municipale della Città di Torino ha già attualmente in uso dei preavvisi cartacei per gli accertamenti di sosta vietata (c.d. preavvisi di sosta). Il nuovo appalto prevede l'uso di preavvisi in forma digitale e la loro possibile estensione ad altre fattispecie di accertamenti di violazione non contestate (es. attraversamento non autorizzato di varchi ZTL). Il preavviso può giocare un ruolo strategico nella vantaggiosità dell'offerta complessiva, in quanto in grado di ottimizzare/efficientare il servizio per la C.A. riducendo i tempi di pagamento ed i costi di notifica.

Domanda 9.

si richiede alla SA se lo SLA in caso di rinotifica parta dal momento della stampa della rinotifica stessa

Risposta:

In caso di rinotifica, lo SLA decorre dalla data di acquisizione del dato modificato presupposto per la rinotifica stessa. In caso di dato soggetto a verifica della PM, il termine decorrerà dal benestare della verifica suddetta, attraverso la piattaforma di interscambio del sistema.

Domanda 10.

si richiede alla SA se in caso di destinatario sconosciuto o trasferito ha luogo una interruzione dello SLA fino a nuova certificazione

Risposta:

si, resta salva la responsabilità dell'appaltatore per eventuale erroneità dei dati a sistema a lui imputabile.

Domanda 11.

I prezzi unitari indicati nell'allegato 1F1 moltiplicati per i volumi delle singole fattispecie di notifica restituiscono un totale più alto rispetto alla Base d' ASTA. Si chiede alla SA di chiarire.

Risposta:

il calcolo basato su una semplice trasposizione negli anni successivi dei quantitativi di atti risultanti dallo storico e/o stimati per il primo anno, sulla base dei dati storici, porta in effetti ad un volume di spesa complessiva più elevata di quella indicata (ai soli fini del calcolo di soglia comunitaria) nel capitolato. Come chiarito all' art. 3 del capitolato medesimo, detto importo è puramente orientativo e non impegnativo per la C.A., essendo l'unico valore a base di gara quello delle tariffe per le prestazioni modulari e l'appalto di forma aperta e a misura. Nel caso in cui i quantitativi di prestazioni modulari rimangano del tutto in line con i dati storici e con quelli stimati per il primo anno di appalto il volume di spesa complessivo sarà, dunque, prevedibilmente più alto di quello indicato nel suddetto articolo 3, salvo uno sconto elevato del concorrente. L'importo indicato è stato in ogni caso calcolato tenuto conto del 'prevedibile sviluppo delle forme digitali di gestione (notifica via pec, preavviso digitale, portale informatico) che dovrebbero, nel corso dei prossimi anni abbattere notevolmente i quantitativi di notifiche cartacee. E' oggetto di separata pubblicazione la tabella di previsione che giustifica detto calcolo. Va precisato che molto inciderà sull'effettivo volume di spesa l'effettiva struttura e impostazione dell'offerta dell'appaltatore, nel senso che, un'offerta che privilegi le forme di notificazione, preavviso o contestazione digitali, comporterà una più rapida evoluzione verso forme di gestione meno costose e più efficienti per la C.A. Pertanto, dette offerte, risulteranno evidentemente più vantaggiose in sede di valutazione tecnica.

Domanda 12.

tenuto conto di quanto rappresentato all'art. 1.2 del csa si chiede conferma della circostanza che le seguenti prestazioni possano essere accessorie della prestazione principale e pertanto incorporabili ed espletate da operatori mandanti di RTI di tipo verticale:

- Archiviazione, ex II.5 Modulo 5 Csa
- Dispositivi mobili e stampanti portatili, All. 1A, art.4

Risposta:

Si conferma

Domanda 13.

con riferimento alla procedura in oggetto, tenuto conto della delibera AGCM AS930, 2012 si chiede gentilmente: la possibilità di fatturare separatamente il servizio di recapito/notifica da quello di stampa.

Risposta:

Si conferma, e da tenere tuttavia presente che, ferma restando la possibilità di fatturazione separata la prestazione di stampa e quella di notifica nelle diverse forme previste dal capitolato rappresentano un lotto unico indivisibile non trovando applicazione la suddetta delibera che riguarda servizi postali generale su scala nazionale laddove l'oggetto del presente bando è relativo unicamente ad un servizio di notificazione atti giudiziari per le sole sanzioni al codice della strada.

Domanda 14.

Si richiede alla SA se '640 mc' sono intesi come metri quadri o metri cubi?

Risposta:

Metri cubi

Domanda 15.

I '640 mc' sono relativi al solo deposito di documentazione pregressa ad oggi presente in deposito o alla data di esternalizzazione?

Risposta:

Si sono relativi al solo deposito di documentazione pregressa ad oggi presente in deposito

Domanda 16.

Confermate che il progetto di dematerializzazione è opzionale e non rientra nell'attuale perimetro di gara? In questo caso non rientrerebbe quindi nei 15 Mil complessivi?

Risposta:

Il progetto di dematerializzazione base, di durata 12 mesi, è parte dell'offerta tecnica. L'attivazione del progetto è opzionale per la C.A. e l'attività sarà retribuita alle tariffe previste per la scansione degli atti dall'all.1f2, senza che l'importo complessivo stimato costituisca limite per il corrispettivo complessivo. Il progetto è comunque liberamente configurabile dall'appaltatore che

può ritenere anche di limitarlo ad una versione base (es. smaterializzazione di alcune tipologie di atti) i cui ulteriori sviluppi e miglioramenti potranno essere oggetto di successiva negoziazione ai sensi dell'art. 63 d.l.vo 50/2016 e s.m.i. e dell'all. 8 al capitolato. Infatti l'all. 1e parla di "trasformazione e riduzione dei volumi cartacei attualmente in deposito", non implicando, necessariamente la totale dematerializzazione degli archivi esistenti, Resta fermo, che offerte che garantiscano una maggiore e più completa eliminazione del cartaceo verranno privilegiate sul piano valutativo tecnico

Domanda 17.

Rispetto all'intero perimetro di gara di circa 15 mil di euro, quale importo è atteso per le attività perimetrale per il solo 'allegato 1E'?

Risposta:

Si veda la tabella di stima pubblicata separatamente, con la precisazione che valgono le medesime cautele, relative alla evoluzione dei quantitativi effettivi di prestazioni modulari richieste rispetto all'evoluzione tecnologica ed alle prospettive generate della singola offerta tecnica.

Domanda 18.

si chiede:

1. di confermare che in assenza di conseguimento della licenza (regionale o nazionale) al momento dell'aggiudicazione, l'eventuale aggiudicatario verrà escluso dalla procedura, non potendo erogare il servizio in mancanza di licenza e non essendo consentita la postalizzazione su Poste Italiane;
2. di confermare che il possesso della licenza nazionale garantisca maggiore punteggio rispetto a quella regionale e di che entità sia il suddetto maggiore punteggio.

Risposta:

1: Ai sensi dell'art. 4, co. 4.3 del Capitolato, il concorrente, qualora i tempi di attuazione del nuovo regime di licenza non siano compatibili con i termini di gara si impegna "a presentare domanda per la licenza suddetta, non appena il nuovo regolamento sarà attuato". A seguito della suddetta attuazione, pertanto, il concorrente dovrà presentare detta domanda, come requisito per l'affidamento del servizio e stipula del contratto. Il conseguimento della licenza a sua volta sarà presupposto di affettivo avvio del servizio che dovrà avere inizio, a termini di cronoprogramma, a partire dal 5° mese successivo alla stipula del contratto, o di avvio anticipato dell'esecuzione, nel caso in cui questa venga adottata. In caso di mancato conseguimento della

licenza almeno regionale, mancando il presupposto per l'effettuazione di una parte del servizio, si procederà alla risoluzione del contratto con le conseguenti sanzioni contrattuali.

2. Si conferma che il possesso di licenza regionale o nazionale (o la corrispondente attestazione dei requisiti per conseguirla e del relativo impegno a richiederla) è oggetto di valutazione tecnica nell'ambito del subcriterio 1.2. "Logistica organizzativa e dotazioni umane e strumentali dedicate per i moduli 3 e 5." Che prevede un punteggio massimo di 12 punti. Ulteriori elementi di valutazione, connessi alla progettazione di questa parte di servizio attinenti all'aspetto organizzativo relativo anche alle modalità e tempistiche di attuazione del servizio esercitato attraverso la licenza ed il suo dimensionamento saranno valutati nel subcriterio 1.5. "Progetto per la notifica ex lege 890/82 e s.m.i" che ha uno specifico punteggio di punti 6.